# Esempio Ordinanza municipale

Ordinanza municipale per l’erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica e l’impiego di energie rinnovabili

Il Municipio di XXXX, richiamati:

* il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l’efficienza energetica, e l’impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile
* gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
* il decreto esecutivo concernente l’attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia (efficienza energetica), la produzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell’energia del 6 aprile 2016;
* Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
* Il piano d’azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del XX xxxxx XXXX.

con risoluzione municipale n. XXXX del XX XX.XXXX, stabilisce:

**Capitolo I Disposizioni generali**

Articolo 1 - Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l’ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l’impiego di energie rinnovabili.

Articolo 2 - Credito quadro disponibile

1Per l’incentivazione dei provvedimenti di cui all’art. 1 l’importo disponibile è stabilito dal credito quadro concesso.

2Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all’esaurimento del credito disponibile.

Articolo 3 - Ambiti incentivati

1Previa la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l’attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

1. risanamenti energetici di edifici esistenti che beneficiano dei finanziamenti cantonali per il Risanamento Base e per gli Edifici certificati;
2. nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
3. sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
4. impianti fotovoltaici;
5. batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
6. acquisto di elettricità ecologica certificata;
7. impianti solari termici;
8. analisi CECE®-Plus;
9. Processi industriali, commercio e servizi.

**Capitolo II Incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici**

Articolo 4 - Procedura generale

1Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.xxxx.ch

2Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Articolo 5 - Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2L’incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell’ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a e 6b del Decreto esecutivo del 06.04.2016.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. X'XX.--.

4Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall’ente competente.

Articolo 6 - Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2Possono beneficiare dell’incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a legna o con un impianto a pellets impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. X'XXX.-- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di fr. X’XXX.-- + fr. XXX.-- /kW ritenuto un massimo di fr. X'XXX.-- per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets.

4Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell’85%.

5Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall’ente competente o, per la sostituzione con un impianto a legna o a pellets, dalla fatturazione della prestazione.

Articolo 7 – Installazione impianti fotovoltaici

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 21 e 22 del Fondo Energie Rinnovabili del 29.04.2014.

3L’importo concesso ammonta al XX% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili ritenuto un massimo di fr. X'000.--.

4Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall’ente competente.

Articolo 8 – Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

3L’importo concesso ammonta a fr. XXX.-- + fr. XXX.-- / kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.-- per impianto.

4L’incentivo può essere cumulato con quello all’Articolo 7.

5Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

Articolo – 9 Installazione impianti solari termici

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2L’incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

3L’importo concesso ammonta al XX% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.-- per impianto.

4Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall’ente competente.

Articolo 10 - Analisi CECE®-Plus

1Possono beneficiare dell’incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

2L’importo concesso ammonta al XX% del costo dell’analisi, ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.--

3Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell’analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Articolo 11 - Processi industriali, commercio e servizi

1Possono beneficiare dell’incentivo grandi consumatori e piccole-medie imprese che realizzano studi di analisi energetica e sottoscrivono accordi vincolanti al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti.

2L’incentivo è concesso unicamente per grandi consumatori e piccole-medie imprese che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.

3L’importo concesso ammonta al XX% del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. X'XXX.-- per impianto.

4Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall’ente competente.

Articolo 12 - Acquisto di elettricità ecologica certificata

1Possono beneficiare dell’incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune.

2Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno X'XXX kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).

3L'importo concesso ammonta a fr. X.XXX.-- per kWh di elettricità ecologica certificato naturemade star acquistato, ritenuto un importo massimo di fr. XXX.-- per economia domestica.

4Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte dell’azienda elettrica competente.

Articolo 13 - Acquisto apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica

1Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune e che acquistano apparecchi ed elettrodomestici presso un rivenditore con sede in Svizzera.

2L'importo concesso ammonta al XX% del costo dell’apparecchio o dell’elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di fr. XXX.-- per economia domestica.

3L'importo viene concesso unicamente per apparecchi ed elettrodomestici che soddisfano le classi di efficienza definite all’interno del Regolamento di prodotto degli standard di costruzione Minergie (Allegato B2, Tabella 2).

4Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a al più tardi entro sei mesi dall’acquisto dell’elettrodomestico.

**Capitolo V Disposizioni finali**

Articolo 13 - Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Articolo 14 - Versamento dei sussidi

1Se l’istanza per l’ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall’accertamento tramite accredito bancario o postale.

2È escluso il rimborso a contanti.

Articolo 15 - Riscossione indebita

1Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

2Ogni abuso rilevato nell’ambito dell’assegnazione dell’incentivo determina, oltre all’immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l’azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Articolo 16 - Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Articolo 17 - Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Articolo 18 - Norma transitoria

La presente ordinanza si applica anche per lavori eseguiti tra il XX.XX.XXXX e la data di entrata in vigore della stessa se la richiesta è presentata corredata dalla documentazione completa secondo le disposizioni e le tempistiche previste.

Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario

XXXXX XXXXX